Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

# DELIBERA N. 489/13/CONS - PROCEDURA NAZIONALE PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI ASSICURAZIONE CONTRO FURTO, INCENDIO, RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI D'OPERA - CIG 5247110426

## ALLEGATO 1 AL CAPITOLATO D'ONERI

## NORME DI SETTORE

## Sommario

TITOLO I ..... 3
Articolo 1. Definizioni ..... 3
Articolo 2. Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Buona fede ..... 5
Articolo 3. Dolo e colpa grave ..... 5
Articolo 4. Pagamento del premio e decorrenza della garanzia. ..... 5
Articolo 5. Modifiche all'assicurazione. ..... 6
Articolo 6. Obblighi del Contraente in caso di sinistro ..... 6
Articolo 7. Oneri fiscali. ..... 7
Articolo 8. Forma delle comunicazioni. ..... 7
Articolo 9. Foro competente. ..... 7
Articolo 10. Interpretazione del contratto. ..... 7
Articolo 11. Rinvio alle norme di legge. ..... 7
Articolo 12. Scheda sinistri. ..... 7
Articolo 13. Coassicurazione e delega. ..... 8
TITOLO II ..... 8
NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE SINISTRI ..... 8
Articolo 14. Obblighi in caso di sinistro ..... 8
Articolo 15. Esagerazione dolosa del danno ..... 9
Articolo 16. Valore delle cose assicurate e determinazione del danno ..... 9
Articolo 17. Procedura per la valutazione del danno -Nomina dei Periti o esperti del settore ..... 10
Articolo 18. Mandato dei periti ..... 10
Articolo 19. Pagamento dell'indennizzo ..... 11
Articolo 20. Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza ..... 11
Articolo 21. Limite massimo dell'indennizzo ..... 11

## TITOLO I

## NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

### Articolo 1. Definizioni

| | |
|---|---|
| *Contraente o assicurato* | Autorità per le garanzie nelle comunicazioni |
| *Capitolato* | Complesso di norme contrattuali richiesto dal Contraente, sottoscritto e parte integrante del contratto |
| *Assicurazione* | Il contratto di assicurazione redatto in conformità al Capitolato di oneri approvato ovvero con quest'ultimo coincidente |
| *Polizza* | Il documento che prova l'assicurazione |
| *Società* | L'impresa assicuratrice. |
| *Rischio* | La probabilità del verificarsi del sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne. |
| *Premio* | La somma dovuta dal Contraente alla Società a corrispettivo dell'assicurazione. |
| *Sinistro* | Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione. |
| *Indennizzo/risarcimento* | La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro. |
| *Franchigia* | La parte del danno indennizzabile/risarcibile a termini di polizza espresso in importo che rimane a carico dell'Assicurato. |
| *Scoperto* | La parte del danno indennizzabile/risarcibile a termini di polizza espresso in percentuale che rimane a carico dell'Assicurato. |
| *Cose* | Sia gli oggetti materiali sia gli animali. |
| *Subappaltatore/ditta subappaltatrice* | La persona fisica o giuridica cui il Contraente ha ceduto l'esecuzione di una parte dei lavori nel rispetto di quanto |

| | |
|---|---|
| | previsto dalle norme di legge vigenti in materia. |
| *Prestatori di lavoro* | I dipendenti dell'Assicurato nonché le persone fisiche di cui - ai sensi della vigente legislazione in materia di rapporto di lavoro - l'Assicurato si avvalga nell'esercizio dell' attività assicurata e per le quali, ai sensi di legge, faccia carico all'Assicurato l'obbligo di corrispondere il premio assicurativo all'INAIL.<br><br>Sono compresi:<br>• i dipendenti dell'Assicurato distaccati temporaneamente presso altri Enti o Aziende;<br>• i lavoratori parasubordinati di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 38/2000;<br>• ogni altra persona (es. stagisti, etc.);<br><br>per i quali, ai sensi di legge, l'obbligo di corrispondere il premio assicurativo all'INAIL sia posto a carico dell'Assicurato. |
| *Retribuzioni lorde* | Le retribuzioni imponibili INAIL relative al personale dipendente, i compensi riconosciuti ai collaboratori a progetto, nonché gli importi (esclusa Iva) pagati dal Contraente/Assicurato a soggetti regolarmente abilitati ai sensi del D.Lgs. n. 276/2003 e ss.mm. e ii., quale corrispettivo per l'utilizzo di manodopera con contratti di somministrazione di lavoro. |

**Articolo 2. Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Buona fede**

1. Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, durante il corso di validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempre che tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l'intesa che l'Assicurato avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior Rischio che ne deriva con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

**Articolo 3. Dolo e colpa grave.**

1. La Società risponde dei danni derivanti da eventi per i quali è prestata la garanzia, anche se causati da colpa grave dell'assicurato e da dolo e colpa grave delle persone delle quali deve rispondere a norma di legge, escluso il dolo dell'assicurato.

**Articolo 4. Pagamento del premio e decorrenza della garanzia.**

1. La garanzia assicurativa ha effetto e copertura dalle ore 24:00 (ventiquattro) del giorno iniziale indicato in polizza, alle ore 24:00 (ventiquattro) del giorno finale indicato in polizza.
2. A rettifica di quanto previsto dalle condizioni generali di polizza il pagamento del premio assicurativo, per il primo anno, viene effettuato non al momento della sottoscrizione della polizza, ma entro sessanta giorni decorrenti dalla data della medesima.
3. Per gli anni successivi il pagamento del premio sarà effettuato entro sessanta giorni decorrenti dalla data della polizza medesima.
4. Nel periodo di tempo intercorrente fra la scadenza della polizza e la corresponsione del premio, la copertura assicurativa dovrà essere comunque assicurata.
5. I premi polizza saranno liquidati con le modalità indicate dalla Compagnia Assicuratrice.

6. Se il contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, entro 60 (sessanta) giorni, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24:00 (ventiquattro) del 60° (sessantesimo) giorno dopo quello della scadenza, e riprende vigore dalle ore 24:00 (ventiquattro) del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 Codice Civile.
7. La società può, su richiesta del contraente, accordare la facoltà di corrispondere il premio annuo in rate semestrali, senza maggiorazione alcuna.
8. In ogni caso, tenuto conto che il Contraente, per proprie esigenze amministrative, effettua pagamenti solo tramite ordinativi bancari preventivamente deliberati, si conviene che ogni copertura inerente la polizza decorre dalle ore 24:00 (ventiquattro) del giorno in cui viene deliberato l'ordine di pagamento, a condizione che tale deliberazione sia fatta entro i termini sopra indicati e comunicata alla società.
9. Trascorso tale termine, salvo accordi tra le Parti, la garanzia sarà sospesa e riprenderà alle ore 24:00 (ventiquattro) del giorno della deliberazione di pagamento.

**Articolo 5. Modifiche all'assicurazione.**

1. Il Contraente ha la facoltà di richiedere, nel corso della durata del contratto, eventuali modifiche del contratto di assicurazione che devono essere richieste per iscritto.
2. L'eventuale aumento di premio relativo alle variazioni di rischio, sarà corrisposto alla scadenza della rata annuale successiva.
3. Se, invece, la variazione implica diminuzione di rischio, il premio è ridotto in proporzione, a partire dalla scadenza successiva alla comunicazione fatta dal Contraente, ai sensi dell'art. 1897 Codice Civile ed in tal caso la Società rinuncia al diritto di recesso consentito dal citato art. 1897 Codice Civile.
4. E' espressamente convenuto che eventuali aggravanti o diminuzioni del rischio resteranno ininfluenti ai fini della presente garanzia e non comporteranno diritto di recesso.

**Articolo 6. Obblighi del Contraente in caso di sinistro.**

1. In caso di sinistro il Contraente/Assicurato deve darne avviso scritto alla Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 30 giorni da quando l'Ufficio competente ne ha avuto conoscenza.

2. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.

**Articolo 7. Oneri fiscali.**

1. Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente e si intendono compresi nel premio offerto.

**Articolo 8. Forma delle comunicazioni.**

1. Tutte le comunicazioni fra le parti, inerenti il contratto, devono essere fatte per iscritto, direttamente alla Compagnia.

**Articolo 9. Foro competente.**

1. Per le controversie riguardanti l'esecuzione dei contratti assicurativi di cui al presente capitolato è competente esclusivamente il Foro dove ha sede legale il Contraente.

**Articolo 10. Interpretazione del contratto.**

1. Si conviene tra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

**Articolo 11. Rinvio alle norme di legge.**

1. Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, vale il Capitolato d'oneri cui il presente Capitolato speciale è allegato, nonché le norme di legge in materia.

**Articolo 12. Scheda sinistri.**

1. La Società di assicurazione, dietro richiesta scritta del Contraente, è obbligata alla presentazione di una scheda semestrale analitica dei sinistri denunciati. La scheda dovrà essere riepilogativa dei sinistri verificatisi durante il periodo dell'affidamento.
2. La suddetta scheda dovrà contenere tutti gli elementi necessari ad una valutazione dei sinistri stessi, con indicazione degli importi pagati e di quelli temporaneamente posti a

riserva. La scheda dovrà avere lo stesso contenuto e dovrà essere fornita con le stesse modalità previste dall'art. 15.1 del capitolato speciale "Norme comuni a tutte le polizze".

### Articolo 13. Coassicurazione e delega.

1. Qualora risulti dalla polizza che l'Assicurazione è divisa per quote fra Società Coassiuratrici, in caso di sinistro, la Società delegataria dovrà comunque corrispondere per intero gli indennizzi, salvo il suo diritto a rivalersi sulle coassicuratrici.
2. La Coassicuratrice Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate nel riparto a firmare gli atti sopraindicati anche in loro nome e per loro conto e ciò vale anche per il presente atto.
3. Pertanto, le comunicazioni inerenti alla polizza, (ivi comprese le comunicazioni relative al recesso e alla disdetta) devono trasmettersi dall'una all'altra parte solo per il tramite della Coassicuratrice Delegataria la cui firma in calce di eventuali futuri atti, impegnerà anche le Coassicuratrici che in forza della presente clausola ne conferiscono mandato.
4. Nel caso in cui il contratto di assicurazione sia aggiudicato ad associazione temporanea di imprese, si deroga totalmente al disposto di cui all'art. 1911 del Codice civile, essendo tutte le imprese responsabili in solido.
5. La delega assicurativa è assunta dall'impresa di assicurazione indicata dal raggruppamento di imprese quale mandataria.
6. Non è consentita l'associazione anche in partecipazione o il raggruppamento temporaneo di imprese concomitante o successivo all'aggiudicazione della gara.

## TITOLO II

## NORME CHE REGOLANO LA GESTIONE SINISTRI

### Articolo 14. Obblighi in caso di sinistro

1. In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve:
    a. fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno. Le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 Codice Civile;

b. darne avviso alla società entro trenta giorni da quando l'Ufficio competente ne ha avuto conoscenza.

2. L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 Codice Civile.
3. Il Contraente deve altresì:
   a. fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla società;
   b. conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere per questo, diritto ad indennità alcuna;
   c. predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, mettendo a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.

**Articolo 15. Esagerazione dolosa del danno**

1. Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, utilizza a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

**Articolo 16. Valore delle cose assicurate e determinazione del danno**

1. L'ammontare del danno è dato dalla differenza fra il valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro ed il valore di ciò che resta dopo il sinistro, senza tenere conto dei profitti sperati, né dei danni del mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi.

**Articolo 17. Procedura per la valutazione del danno -Nomina dei Periti o esperti del settore**

1. L'ammontare del danno è concordato direttamente dalle Parti, oppure a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente o dall'Assicurato con apposito atto unico. I due periti devono nominare un terzo quando si verifichi disaccordo tra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. La Società rimborserà gli onorari di competenza del Perito che il Contraente o l'Assicurato avrà nominato nonché l'eventuale quota parte, pari al 50% di spesa e onorari in seguito di nomina del terzo Perito.

**Articolo 18. Mandato dei periti**

1. I Periti devono:
   a. indagare su circostanze di tempo e di luogo, natura, causa e modalità del sinistro;
   b. verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate;
   c. verificare se l'Assicurato o il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'Articolo 14 (Obblighi in caso di sinistro);
   d. verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate (danneggiate e non danneggiate) al momento del sinistro determinandone il relativo valore in base a quanto stabilito dall'articolo Articolo 16 (Valore delle cose assicurate e determinazione del danno).
2. I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi, oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, una per ognuna delle Parti. I risultati delle valutazioni di cui ai punti c) e d) sono obbligatori per le

Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo in caso di dolo, errore, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso ogni qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria. Si conviene che le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare l'attività esercitata.

**Articolo 19. Pagamento dell'indennizzo**

1. Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento sarà fatto solo quando il Contraente dimostri che non ricorre alcuna delle esclusioni previste dal contratto.

**Articolo 20. Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza**

1. Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

**Articolo 21. Limite massimo dell'indennizzo**

1. Per nessun titolo, la Società potrà essere tenuta a pagare somma superiore a quella assicurata alle singole partite, salvo i maggiori importi rientranti nell'ambito di quanto disciplinato dall'art 1914 Codice Civile.